



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

Circolare n. 2/2022

Torino, lì 19 gennaio 2022

OGGETTO: novità prestazioni occasionali 2022

Con la pubblicazione della Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 è stata modificata la disciplina del lavoro autonomo occasionale. Tale misura, che **interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (escludendo quindi dal campo di applicazione i committenti lavoratori autonomi)**, comporta l'introduzione dell'obbligo per il committente di effettuare una **preventiva comunicazione** dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 C.C.

L'articolo in questione prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro, anteriormente all'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, di comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante posta elettronica.

L'invio può essere effettuato anche il giorno stesso di inizio della prestazione (comunque anteriormente all'effettivo impiego del lavoratore), indicando:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
- una sintetica descrizione dell'attività;
- l'ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell'incarico);
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l'arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Si allega per comodità un **fac-simile del testo della comunicazione da inviare**.



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo telematico di riferimento, la comunicazione deve essere trasmessa ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (si allegano indirizzi mail di tutti gli Ispettorati del lavoro).

Il mancato rispetto della normativa espone il datore di lavoro all'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l'occasione, porgiamo i più cordiali saluti.